



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
COSMO CROLLA	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere

Oggetto:

Dichiarazione di
fallimento –
Omessa notifica
istanza – Nullità
sentenza –
Rimessione in
primo grado

Ud. 12/6/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14356/2022 R.G. proposto da

Giuseppe CARELLI, elettivamente domiciliato all'indicato
indirizzo PEC dell'avv. _____, che lo rappresenta e
difende

- ricorrente -

contro

**Fallimento Carelli Video S.a.s. di Carelli Andrea & C. e dei
soci Giuseppe Carelli e Andrea Carelli**

- intimato -

e contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29,
presso gli avv. Antonino Sgroi, Carla d'Aloisio, Lelio Maritato ed
Emanuele De Rose

- resistente -



avverso la sentenza n. 531/2022, depositata dalla Corte d'Appello di Ancona il 28.4.2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, su istanza dell'I.N.P.S., dichiarò il fallimento di Carelli Video S.a.s. di Carelli Andrea & C. e dei soci illimitatamente responsabili Giuseppe Carelli e Andrea Carelli, previa risoluzione del concordato preventivo cui la società era stata ammessa e che era stato omologato.

Giuseppe Carelli propose reclamo contro la decisione adottata dal Tribunale nei suoi confronti, rilevando che l'istanza del creditore non gli era stata notificata e chiedendo, quindi, che la sentenza fosse dichiarata nulla, senza rinvio del processo al primo giudice.

La Corte d'Appello di Ancona, in accoglimento del reclamo, dichiarò la nullità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (analogo ricorso era stato presentato, infatti, anche dall'altro socio accomandatario Andrea Carelli), ma rinviando la causa al Tribunale per una nuova pronuncia nel rispetto del principio del contraddittorio.

Contro la sentenza della Corte d'Appello Giuseppe Carelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il fallimento è rimasto intimato, mentre l'I.N.P.S. si è limitato a depositare una copia del ricorso notificatogli e una procura alle liti, senza svolgere difese.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con l'unico motivo di ricorso Giuseppe Carelli denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., 18 e 147 legge fall.».

Il ricorrente sostiene che, versandosi in un'ipotesi di inesistenza – e non di mera nullità – della notificazione dell'atto introduttivo, la Corte d'Appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza reclamata, senza provvedere a rimettere la causa al Tribunale per una nuova pronuncia sull'istanza di fallimento.

2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1, c.p.c., avendo la Corte d'Appello di Ancona deciso la questione di diritto «in modo conforme alla giurisprudenza della Corte» di cassazione e posto che l'esame del motivo «non offre elementi per confermare o mutare» tale orientamento.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere, con riferimento al rito ordinario di cognizione avviato con atto di citazione, che l'omessa notifica dell'atto introduttivo rappresenta un'anomalia insanabile che, a differenza della mera nullità della notificazione, non è prevista dall'art. 354 c.p.c. e non consente quindi la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice dell'appello limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata (Cass. nn. 21219/2016; 19358/2007; 8608/2006; *adde*, implicitamente, Cass. n. 8645/2020).

Tale regola non è tuttavia estensibile al caso del reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, posto che il relativo procedimento inizia con ricorso, sicché l'instaurazione del giudizio si verifica già con il deposito dell'atto in cancelleria (*editio actionis*), ancor prima della notificazione alla controparte (*vocatio in ius*), che segue in un secondo momento, dopo il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione.



Pertanto, nel processo che inizia con ricorso, alla inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non corrisponde quella radicale inesistenza dello stesso giudizio di primo grado che impedisce la rinnovazione della notificazione inesistente. Con l'ulteriore conseguenza che nulla osta, in questo ambito, alla piena operatività della regola generale della rinnovazione degli atti nulli, con regressione del processo alla fase in cui la nullità si è verificata, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.

Per questo è stato più volte affermato – come riportato nella motivazione della sentenza qui impugnata – che *«quando la revoca del fallimento non preclude la rinnovazione della dichiarazione di fallimento (come nel caso qui ricorrente di meri vizi processuali) il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudice, poiché non può discendere dalla natura di reclamo del procedimento di gravame l'inapplicabilità dell'art. 354 c.p.c.»* (Cass. n. 18339/2015, relativa a un caso di notificazione inesistente, posto che i tentativi di notificare l'atto introduttivo *«si erano rivelati infruttuosi essendo le missive state restituite per irreperibilità della sede sociale e del legale rappresentante»*; in precedenza conforme, sia pure decidendo in un caso di nullità della notificazione, Cass. n. 25218/2013, che afferma anch'essa il generale principio per cui *«in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione di fallimento (come nel caso di meri vizi procedurali) il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudice»*; successivamente conformi, v. Cass. nn. 3861/2019 e 2462/2022).

È rimasto del tutto isolato un contrario arresto di questa Corte (Cass. n. 11219/2021), al quale non può essere dato seguito, non solo perché difforme dal consolidato orientamento



sopra riportato, ma soprattutto perché motivato con il mero richiamo ad altro precedente, che però non era pertinente, perché pronunciato in un processo ordinario di cognizione, quindi avviato con atto di citazione (Cass. n. 21219/2016).

Viceversa, il principio della possibilità di rinnovare la notificazione, anche se inesistente, è stato affermato – proprio in ragione dell'introduzione del giudizio con ricorso e non con atto di citazione – anche in altri ambiti e, in particolare, con riguardo al rito del lavoro (Cass. nn. 12353/2014; 18081/2004; 5358/2004) e al procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (Cass. n. 20757/2014).

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimare.

4. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2025.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

